

## CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra il **Politecnico di Milano** – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (d'ora innanzi, per brevità, PoliMI), con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano, C.F. n. 80057930150, P.I. n. 04376620151, rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Prof. Massimo Bricocoli autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi - D.R. n. 3787 del 30.04.2021,

E

il **Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia** (d'ora innanzi, per brevità, Parco) con sede in Palazzo Vitelleschi, Piazza Cavour 1A, 01016 Tarquinia (VT), C.F. n. 90144420560, email pa-certa@cultura.gov.it, recapito di p.e.c.: pa-certa@pec.cultura.gov.it, rappresentato dal Direttore, Dott. Vincenzo Bellelli nato a Potenza, il 09/04/1968 e domiciliato per la carica in Piazza Cavour 1A, 01016 Tarquinia (VT),

E

L'**Università degli Studi di Milano**, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, con sede a Milano, in via Festa del Perdono 7 (d'ora innanzi, per brevità, UniMI)

Congiuntamente le “Parti”

- VISTO l'art 118 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito denominato Codice, secondo cui il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali possono valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca; specificamente gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 114 (valorizzazione), 118 (promozione), 119 (conoscenza), del citato Codice;

- VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei, rep. n. 92 del 4 febbraio 2022 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia al dott. Vincenzo Bellelli, dirigente, contratto rep. n. 154 del 4 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 883 del 6 aprile 2022 e che nel mese di marzo 2022 è iniziata la gestione effettiva anche a seguito di personale assegnato;

- VISTO l'art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, istituiva come Parco archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

### Premesso che

- PoliMi, UniMi e il Parco intendono stabilire un rapporto di collaborazione nel settore dell'archeologia e della gestione e conservazione del patrimonio;

- L'UniMI svolge istituzionalmente da tempo ricerche e studi sulla necropoli dei Monterozzi e il patrimonio delle tombe dipinte e non dipinte della città etrusca di Tarquinia;

- Il PoliMI svolge da tempo istituzionalmente indagini e studi per la documentazione, la diagnostica e il progetto di conservazione per i beni culturali;
- Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 1 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. (...) aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica”;
- Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è “dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione (...) e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca”;
- Il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 4, lett. n) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., “svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza”.

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione**

Le Parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore dell'archeologia e della gestione dei beni culturali, come meglio specificato nell'allegato tecnico (allegato A) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, al fine di realizzare una specifica base conoscitiva per lo studio, la conservazione e la gestione della Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia.

### **Articolo 2 – Responsabili della convenzione**

UniMI indica quale proprio responsabile della collaborazione la dott.ssa Matilde Marzullo. Il PoliMi indica quale proprio responsabile della collaborazione il dott. Andrea Garzulino. Il PACT indica quale proprio responsabile della collaborazione la dott.ssa Maria Cristina Tomassetti. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

### **Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca**

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell'allegato B alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante.

### **Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica**

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i nomi e/o i loghi delle Università e del Parco per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

### **Articolo 5 – *Obblighi di riservatezza***

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rilevate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Tale riservatezza cesserà comunque dopo cinque anni dalla conclusione dell'accordo.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione delle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore a 10.000,00 euro.

### **Articolo 6 - *Oneri connessi all'attuazione della convenzione***

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente convenzione non comporta alcun onere per le Parti in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione.

### **Articolo 7 - *Copertura assicurativa***

L'UniMI garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il PoliMI garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del PoliMI e del personale dello stesso.

Il PACT garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del PACT e del personale e collaboratori dello stesso.

## **Articolo 8**

### ***Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello delle Parti che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dei contraenti, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle tre parti si reca presso la sede di una delle parti per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale delle Parti, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

## **Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

## **Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione**

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

## **Articolo 11 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

#### **Articolo 12 – *Controversie***

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

#### **Articolo 13 - *Registrazione e spese***

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dall'Università degli Studi di Milano (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza Prot. 3/4390/91 del 14 maggio 1991)

#### **Art. 14 – *Norma finale***

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
IL RETTORE  
Prof. Franzini

PER IL POLITECNICO DI MILANO  
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani  
IL DIRETTORE  
Prof. Massimo Bricocoli  
IL RESPONSABILE GESTIONALE  
Dott.ssa Gloria Paoluzzi

PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA  
IL DIRETTORE  
Dott. Vincenzo Bellelli

## ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

Titolo: Linee guida per lo studio, la conservazione e la gestione della Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia

Obiettivi: creazione di una specifica base conoscitiva per lo studio, la conservazione e la gestione della Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia

Attività previste:

• Per UniMI:

- - fornire supporto per individuare le basi di conoscenza a livello territoriale e a livello delle tombe e delle strutture che sono inserite nel PACT per quanto concerne la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, a media e larga scala topografica;
- - fornire supporto per individuare le basi metodologiche per lo studio e l'analisi delle tombe dipinte e della necropoli in cui sono inserite;
- - Fornire supporto alle Parti nell'individuazione delle istanze significative per lo studio, analisi, gestione e conservazione del patrimonio delle tombe dipinte e della necropoli in cui sono inserite.

• Per PoliMI:

- - fornire supporto sulle tematiche della gestione e conservazione degli ipogei dipinti all'interno del contesto territoriale in cui sono inseriti;
- - fornire supporto tecnico per i sistemi di gestione del patrimonio;
- - fornire supporto per individuare metodologie per l'analisi dei fenomeni di degrado e dissesto;
- - fornire supporto per individuare le basi metodologiche e operative per gli interventi nell'area della Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia.

• Per il PACT:

- fornire l'accesso ai beni di cui ha tutela;
- fornire accesso alla documentazione, agli studi e alle ricerche in suo possesso necessari allo sviluppo delle ricerche;
- fornire supporto tecnico nell'individuazione delle problematiche di natura archeologica, conservativa e di restauro.

Oneri e risorse finanziarie Università/Contraente: L'attuazione del presente accordo non comporterà per le Parti alcun onere finanziario (come già indicato all'art. 6 dell'Accordo).

## **ALLEGATO B – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE**

### **Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali**

Edificio: Sezione di Archeologia, studio di Etruscologia in via Festa del Perdono, 7, 20122 MILANO (MI).

Personale:

Giovanna Bagnasco Gianni, Professore Ordinario L-ANT/06 - ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE;

Matilde Marzullo, Ricercatore a tempo determinato (Lettera A) L-ANT/06 - ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE.

### **Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani**

Edificio: n. 29 “Edificio Carta”, piazza Leonardo da Vinci n. 26, 20133 Milano (MI), piano rialzato, stanza 033c

Personale: Andrea Garzulino, Ricercatore a tempo determinato (Lettera A) ICAR-19 - Restauro

### **Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia**

Edificio: Museo Archeologico Nazionale – Palazzo Vitelleschi, Piazza Cavour 1A, 01016 Tarquinia (VT), primo piano, uffici amministrativi e tecnici;

Personale:

Vincenzo Bellelli, direttore del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

Maria Cristina Tomassetti, funzionario restauratore del PACT;

Maria Taloni, funzionario archeologo del PACT.